
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 141
Bellinzona, 27 febbraio

8/2015

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali

(del 5 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2014 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO riguardo agli impiegati di commercio negli studi legali;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 101/2014 di venerdì 19 dicembre 2014 del Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 12 dicembre 2014 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio negli studi legali;

decreta:

L'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali è fissata al 1° luglio 2015.

Bellinzona, 25 febbraio 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio negli studi legali (NOGA 691001).

Art. 2 Importo del salario minimo

Salario orario minimo di base: fr. 19.65

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.60% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati in base agli adeguamenti stabiliti dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese o al rincaro.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali. Il contratto ha una validità di 3 anni.

Art. 1 cpv. 2 lett. a)

a) attività didattiche complementari e integrative dell'insegnamento: in particolare lo scambio di classi, le uscite di studio (indennità ai docenti e compenso fino a un massimo di fr. 30.– al giorno per docente);

II.

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 25 febbraio 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; modifica

(del 25 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 4 cpv. 1 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928,

decreta:

I.

L'allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 è modificato come segue:

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA (DFE)

VOLUME 2

Modifica

L	2.5.4.4	decisione di restituzione delle trattenute salariali (3%) e rideterminazione della carriera; correzione della retribuzione a seguito di sentenze o errori amministrativi	CdS	SRU	NO
---	---------	--	-----	-----	----

II.

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. marzo 2015.

Bellinzona, 25 febbraio 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994; modifica

(del 17 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l' articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994,

decreta:

I.

Il Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 è modificato come segue:

Art. 17 cpv. 3

³In presenza di una comunione ereditaria l'ufficio di tassazione competente per la tassazione è quello in cui è situato l'immobile oggetto di trasferimento o al quale l'imposizione fa riferimento.

Art. 23 cpv. 1

¹Per ogni attestazione fiscale rilasciata o fotocopie di documenti, può essere prelevata una tassa da un minimo di fr. 30.– a un massimo di fr. 300.– a dipendenza dell'aggravio amministrativo.

Art. 24 cpv. 2

²Ai fini della determinazione dell'appartenenza fiscale comunale delle persone assoggettate alle trattenute dell'imposta alla fonte valgono per analogia i criteri degli articoli 122 capoverso 4 e 277 capoverso 3 e 3bis LT. Quando non è possibile fare una ripartizione secondo questi criteri, l'imposta è attribuita al Comune ove ha sede o domicilio il debitore della prestazione imponibile.

Art. 24a cpv. 3 (nuovo)

³L'Ufficio imposte alla fonte rappresenta il Comune nella procedura di riscossione dell'imposta alla fonte e trattiene una provvigione del 5% sulla parte d'imposta di pertinenza comunale.

II.

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

L'entrata in vigore dell'art. 23 cpv. 1, fissata dal Consiglio di Stato, è il 1° marzo 2015.

Le modifiche degli articoli 17 cpv. 3, 24 cpv. 2 e 24a cpv. 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

Bellinzona, 17 dicembre 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 141
Bellinzona, 26 giugno 2015

30/2015

**Decreto del Consiglio di Stato
concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio
negli studi legali**

(del 5 febbraio 2015, pubblicato nel BU n. 8 del 27 febbraio 2015)

Con decreto del 17 giugno 2015, il Presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso contro il decreto del 5 febbraio 2015 del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali, pubblicato nel BU 8/2015 del 27 febbraio 2015, pagg. 6-7 (BU 2015, 6-7). Il contratto non entra in vigore il 1° luglio 2015.

Bellinzona, 26 giugno 2015

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 141
Bellinzona, 31 luglio

36/2015

**Decreto
del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro
per gli impiegati di commercio negli Studi legali
(BU 8/2015 e BU 30/2015)**

(del 27 luglio 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la sentenza del 15 luglio 2015 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale che ha respinto il ricorso contro il decreto del 5 febbraio 2015 del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali, pubblicato nel BU 8/2015 del 27 febbraio 2015;
- la pubblicazione nel BU 30/2015 del 26 giugno 2015, di sospensione dell'entrata in vigore del succitato CNL prevista per il 1° luglio 2015 a seguito della concessione dell'effetto sospensivo al ricorso da parte del Presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. L'entrata in vigore del contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante per gli impiegati di commercio negli studi legali (cfr. BU 8/2015 del 27 febbraio 2015) è fissata al 1° agosto 2015.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
3. Comunicazione:
alla Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch);
all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch).

Bellinzona, 27 luglio 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**